

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 16/01/1985

n. 97

Parti: Soc. frigoriferi Milanesi C. Pa.

Fonti: Giustizia Civile Massimario, 1985

Rivista di diritto sportivo, 1985

Classificazioni: SPORT - C.O.N.I. ed enti sportivi in genere

La disciplina normativa (specificata nell'art. 3, n. 2 e 3, della l. 16 febbraio 1942 n. 426) dell'attività del C.O.N.I., non comporta l'esclusiva attribuzione al C.O.N.I. - ed alle federazioni sportive che ne sono organi - del compito di organizzazione delle manifestazioni sportive con la predisposizione dell'ambiente (luogo, attrezzature, pubblicità, vendita dei biglietti, ecc.) in cui una gara sportiva viene svolta, restando demandato al C.O.N.I. soltanto di fissare le regole delle singole discipline sportive, alle quali tutti sono obbligati ad attenersi, e di controllare che le stesse vengano rispettate. Conseguenza che in relazione ad una manifestazione sportiva, solo colui che l'abbia organizzata resta assoggettato al correlativo obbligo di predisporre le cautele necessarie ad evitare - in relazione al tipo di gara - il verificarsi di accadimenti in danno di terzi senza che l'osservanza dei regolamenti di gara del C.O.N.I. possa esimerlo dalla responsabilità in ordine agli stessi, attesa l'ininfluenza dei regolamenti anzidetti nei rapporti tra organizzatore della manifestazione e terzi (nella specie, spettatore) nonché il loro ruolo subordinato rispetto alle leggi e quindi al disposto dell'art. 2043 c.c.

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO - www.iusexplorer.it - 07.10.2018
